

CIRCOLO DEL VOLONTARIATO E DELL'ANZIANO "VINCENZO BORGHESE"

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di Novembre (19.11.2022) alle ore 15,10 presso il Centro Comunitario Giordano Giacomelo in via Mazzini 10 a Grizzo di Montebelluna si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci del "Circolo del Volontariato e dell'Anziano Vincenzo Borghese O.D.V." regolarmente convocata ai termini di statuto per deliberare, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, del D. Lgs. n. 117/2017 e succ. mod., sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

♦ Modifica dello Statuto.

Assume la presidenza il Presidente del Circolo signor Alzetta Roberto Angelo il quale, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il socio Alzetta Gianfranco, che accetta.

Il Presidente quindi constata e fa constatare:

⇒ che l'assemblea di prima convocazione fissata per il giorno 19 Novembre 2022 alle ore 7,00 non si è regolarmente costituita, non essendosi raggiunto il numero minimo di partecipanti;

⇒ che sono presenti, in proprio e per delega, n. 29 soci;

⇒ che l'assemblea in seconda convocazione risulta quindi regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che, in relazione alla domanda di iscrizione al RUNTS presentata dal Circolo, la Regione Friuli Venezia Giulia, mediante comunicazione Prot. n. 0169364 in data 6.10.2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, ha segnalato di non poter dar corso a tale iscrizione, avendo rilevato che lo Statuto del Circolo stesso contiene una previsione discriminatoria, in violazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, l'Ufficio Regionale ha rilevato che l'art. 4, ultimo capoverso, dello Statuto medesimo nel prevedere che *"Tutti i soci con età inferiore ai 18 (diciotto) anni, ma che abbiano compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere ed essere eletti"* si pone in contrasto con quanto stabilito dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 6.2.2019 e con l'indirizzo interpretativo fornito sul punto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI, n. 23228 del 4.10.2017.

Il Presidente osserva quindi di ritenere fondato il suddetto rilievo dell'Ufficio Regionale, e propone conseguentemente di procedere alla modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale, espungendo dal testo dello stesso l'ultimo capoverso sopra richiamato.

Si apre quindi la discussione nella quale intervengono numerosi soci con osservazioni e richieste di chiarimenti cui risponde il Presidente.

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale nei termini illustrati in precedenza e l'assemblea, all'unanimità degli intervenuti

d e l i b e r a

- di modificare come segue l'art. 4 dello Statuto sociale del Circolo:

"ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- *Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;*
- *Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*
- *Frequentare i locali dell'associazione;*
- *Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;*
- *Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;*
- *Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;*
- *Essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.*

Gli associati hanno l'obbligo di:

- *Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;*
- *Svolgere la proprie attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;*
- *Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabilito dall'Assemblea.".-*

Il Presidente viene autorizzato ad espletare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, in particolare per quanto riguarda la registrazione della stessa, la stesura del testo definitivo dello Statuto sociale a la presentazione al competente Ufficio della Regione Friuli Venezia Giulia della documentazione necessaria ai fini del perfezionamento dell'iscrizione del Circolo al RUNTS.-

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire, la riunione ha termine alle ore 16,40.-

IL SEGRETARIO

[Firma del Segretario]



IL PRESIDENTE

[Firma del Presidente]

atto registrato a Pordenone il 5 DIC. 2022
al n° 3088 Mod. III con liquidati ESENTI
di cui per imposta IPOT. 1
con allegati: N. 1

(Raffaele Carrelli)

STATUTO

Organizzazione di volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo settore), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "**Circolo del Volontariato e dell'Anziano Vincenzo Borghese**" ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Montereale Valcellina e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'attività dell'associazione oltre alla necessaria collaborazione con associazioni culturali e sportive tesa alla sensibilizzazione sui temi del volontariato e dell'anziano, si sviluppa come di seguito previsto:

- nel settore dell'assistenza collabora con gli enti istituzionalmente preposti;
- per il miglioramento dell'assistenza anche attraverso la promozione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione delle malattie nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

- per l'organizzazione della solidarietà sui problemi in modo particolare della solitudine istituendo anche specifici servizi sociali ed assistenziali in modo che siano caratterizzati dalla più genuina mutualità;

- per favorire servizi anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizione anche temporanea di difficoltà attraverso l'impegno di soci qualificati per il conseguimento delle finalità assistenziali del circolo sia come conseguenza dell'attività di formazione dello stesso che di quello di altre istituzioni presenti sul territorio;

● nel settore dell'ambiente:

- collabora a iniziative di protezione civile e di tutela e cura dell'ambiente attivando forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche.

● nel settore del tempo libero:

- promuove iniziative di carattere ricreativo e sportivo atte a favorire una migliore qualità della vita anche attraverso forme di attività fisiche atte a mantenere lo stato di salute ad un livello soddisfacente.

● nel settore attività culturali:

- promuove e favorisce l'interesse per la crescita culturale organizzando incontri per stimolare la partecipazione dei cittadini allo studio sia dei bisogni emergenti e sia alla programmazione del loro soddisfacimento;

- favorisce le iniziative tese a recepire i valori di cui sono portatori gli anziani per collegarsi con il mondo della scuola al fine di mettere a disposizione l'esperienza e la capacità sia intellettuale che manuale degli anziani stessi attraverso momenti di studio ed iniziative di informazione anche per divulgare la cultura dei diritti e dei doveri nei confronti del cittadino. Il tutto in attuazione degli scopi del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto delle norme vigenti.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire alla associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il loro numero non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi la ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione,

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dalla assemblea, convocata dal Presidente su conforme parere del Collegio dei Probiviri con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, ove esistente, entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore Legale dei Conti, ove nominato;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art.2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice presidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche con strumenti telematici, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o nel maggior termine previsto dall'art. 12, quarto comma, all'indirizzo risultante dal libro degli associati; l'avviso dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio..

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina l'ammontare della quota associativa;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto o deliberato dall'assemblea, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, quando deliberato dall'assemblea, il collegio dei probiviri, secondo quanto stabilito all'art. 13;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque il sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti .

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.



L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 11

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il Presidente
- eleggere il Vice Presidente
- nominare il segretario
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione od a essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, deliberato dall'assemblea, compreso tra 3 e 21, nominati dall'Assemblea stessa per la durata di 3 anni e rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte, con voto palese, a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dell'Organo di amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario o del consigliere verbalizzante e sotto la responsabilità del presidente da trascrivere in apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

I compiti del segretario sono:

- la tenuta della contabilità e la cura di tutte le altre incombenze di ordine burocratico e amministrativo

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle altre informazioni previste nell'art. 26, comma 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto per voto segreto, a maggioranza dei presenti, dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza di mandato o per dimissioni volontarie; può essere revocato, per gravi motivi, dall'Assemblea ordinaria.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(Il collegio dei Probiviri)

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri da eleggere anche fra non soci. L'Assemblea che ha provveduto alla loro elezione nomina anche il presidente.

Il collegio dei probiviri con giudizio insindacabile, delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dall'organo di amministrazione o di esclusione deliberati dall'Assemblea.

Delibera altresì sulle controversie tra soci e organo di amministrazione e tra i singoli componenti di quest'ultimo e lo stesso.

Delle proprie deliberazioni il collegio dei probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell'associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 14

(L'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n° 11//2017, e comunque quando sia deciso dall'assemblea, l'Assemblea stessa procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART. 15

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n° 11//2017, e comunque quando sia deciso dall'assemblea, l'Assemblea stessa procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ART. 16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 19

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo di gennaio di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

ART. 20

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante consultazione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 22

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo

regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Il Presidente

